

Publicato il 27/01/2020

N. 00068/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elia Bueti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

l'Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del Prefetto *pro tempore* ed il Comune di Samo, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, in data 13.02.2019, prot. n. 0021316, notificato in data 20.02.2019, relativo all'informazione antimafia, a carattere interdittivo ex artt. 91 e 100 D. Lgs. 159/2011 emessa nei confronti della -OMISSIS-;

- degli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia (ivi richiamati), con particolare riferimento alle informazioni ed alle relazioni delle forze di polizia quali nota n. 0115438/1-5 “ P ” del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria del 06.12.2016 e nota Cat. Q2.2/18/CA datata 01.02.2019 della Questura di Reggio);
 - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, connesso e/o collegato e consequenziale;
- e per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento prot. n. 0144551 del 16.11.2018 il Prefetto di Reggio Calabria ha emesso a danno del ricorrente un'informazione interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011.

1.2. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli accertamenti svolti dalle Forze di Polizia, dai quali è emerso che il ricorrente:

a) è stato denunciato il 2 aprile 2010 per guida senza patente e l'11 maggio 2016 perché lavorava privo di casco protettivo;

b) è figlio convivente di -OMISSIS-, il quale:

- è imputato in un procedimento penale per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;

- condannato con sentenza del 6 aprile 1990 per detenzione e porto illegali di armi e munizioni;

- sospettato di essere contiguo alla consorteria 'ndranghetista facente capo a - OMISSIS- detto “-OMISSIS-”;

c) è nipote di:

- -OMISSIS- (segnalato per associazione a delinquere, e traffico illecito di sostanze stupefacenti e ritenuto contiguo alla cosca “-OMISSIS-”);
- -OMISSIS- (vedova di -OMISSIS-, assassinato in agguato mafioso, a sua volta fratello di -OMISSIS-, attualmente latitante e ritenuto contiguo alla *cosca* “-OMISSIS-”);
- -OMISSIS- (coniugata e convivente con -OMISSIS-, avvisato orale e segnalato in banca dati per associazione di tipo mafioso, truffa, traffico illecito sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a P.U., ritenuto contiguo alla *cosca* “-OMISSIS-”);

d) controllato con soggetti gravati da pregnanti pregiudizi penali.

La Prefettura ha dato, altresì, rilievo:

- alla circostanza *“che la presente certificazione antimafia è stata richiesta dai Comuni di Samo e di Africo, Enti locali già sciolti ex art. 143 T.U.E.L. per infiltrazioni della criminalità organizzata”*;
- al fatto che la richiesta proveniente dal Comune di Samo riguarda una concessione di fido pascolo;
- nonché al fatto che *“tra le motivazioni che hanno portato il Presidente della Repubblica a sciogliere il consiglio comunale di Samo con DPR 24/01/2012, rientrano le concessioni di pascolo rilasciate dall’Ente Locale, anche a molti beneficiari non residenti nel comune di Samo, alcuni imparentati con esponenti delle cosche locali e/o solito accompagnarsi a persone controindicate, come nel caso di specie”*.

2. Con ricorso notificato il 20 aprile 2019 e depositato il successivo 14 maggio, il ricorrente ha impugnato la suddetta informativa interdittiva lamentandone la illegittimità sotto i profili della violazione degli articoli 90 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 per carenza dei relativi presupposti, dell’eccesso di potere per insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione, per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Osserva il ricorrente:

- le segnalazioni a suo carico sono del tutto irrilevanti non attenendo ad alcuno dei delitti spia e riguardando, peraltro, fatti risalenti nel tempo, allorché il -OMISSIS- era molto giovane;
- è errata l'affermazione relativa ad una sua presunta convivenza con il padre che, peraltro, risulta coinvolto in un procedimento penale che non riguarda i reati associativi di stampo mafioso ed attiene a fatti risalenti nel tempo;
- non risulta dimostrato alcun condizionamento, da parte del padre, dell'attività economica del ricorrente tanto più ove si rilevi che il -OMISSIS-, già dal 2015, ha costituito un proprio nucleo familiare e convive unicamente con la moglie e con la figlia, come dimostrato dallo stato di famiglia allegato in atti;
- sarebbero, inoltre, irrilevanti anche le segnalazioni a carico degli altri parenti del -OMISSIS- (alcuni procedimenti penali in cui gli stessi risultano coinvolti si sono, peraltro, conclusi con sentenze assolutorie) non essendo possibile ricavare dal tenore del provvedimento alcun rischio di condizionamento dell'attività imprenditoriale da parte degli stessi e non risultando allegati rapporti di frequentazione, di convivenza o cointeressenze economiche;
- non sono, inoltre, documentate né circostanziate le asserite frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati;

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che ha insistito per il rigetto del ricorso producendo, in allegato all'atto di costituzione, gli atti istruttori richiamati nel provvedimento interdittivo.

4. Con ordinanza n. 94 del 29 maggio 2019, non appellata, la Sezione ha sospeso i provvedimenti impugnati.

5. All'udienza pubblica del 4 dicembre 2019 la causa è stata posta in decisione.

6. Il ricorso è fondato.

6.1. Occorre premettere che *“la valutazione prefettizia [...] deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della <<logica del più probabile che non>>, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei*

fatti nel loro valore sintomatico” e che “ l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565)” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3138 del 23 maggio 2018).

In merito alla rilevanza dei legami familiari tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e soggetti affiliati, organici o contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, inoltre, *“il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia solo laddove lo stesso “per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”* (da ultimo C.d.S., Sez. III, 13.4. 2018, n. 2231 e 7.2.2018, n. 820).

I legami di natura parentale non possono, pertanto, da soli, essere ritenuti idonei a sostenere in via autonoma una informativa negativa, assumendo, tuttavia, rilievo qualora emerga una *“concreta verosimiglianza dell’ipotesi di controllo o di condizionamento sull’impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o all’amministratore della impresa stessa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata”* (C.G.A.R.S. n. 313 del 9 giugno 2014).

Come questo stesso Tribunale ha avuto modo di precisare, inoltre, *“se è vero, in base alle regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all'influsso dell'organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l'attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze e ulteriori elementi indiziari che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi”* (sentenze 24 marzo 2017 n. 241, 23 dicembre 2016 n. 1324, 15 novembre 2016 n. 1134, 23 luglio 2016 n. 831).

6.2. Poste tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che gli elementi indicati dalla Prefettura non siano idonei a sostenere adeguatamente la dedotta prognosi di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

6.2.1. La Prefettura ha ritenuto che *“il titolare in argomento è inserito in un contesto familiare cui fanno parte soggetti gravati da pregnanti vicende giudiziarie, alcuni dei quali ritenuti contigui a importante sodalizio mafioso operante nel territorio reggino”* e che tale contesto evidenzi *“la presenza di significative e concordanti connotazioni di tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata”*, tali da sconsigliare *“di mantenere in capo alla medesima società la possibilità di instaurare rapporti e stipulare negozi con la P.A.”*

Ad avviso del Collegio, tuttavia, gli elementi sui quali il provvedimento interdittivo si fonda non sono idonei a supportare un quadro indiziario da cui sia possibile inferire il pericolo che il ricorrente subisca il condizionamento della criminalità organizzata.

Non viene, invero, dato atto di alcuna cointeressenza economica tra il - OMISSIS- ed i soggetti sopra indicati e non è stato offerto alcun dato che possa portare a ritenere che l'attività del ricorrente abbia una conduzione collettiva ed una regia familiare, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso i parenti e gli affini coinvolti in vicende legate alla criminalità organizzata, non essendo stati indicati, in riferimento a questi ultimi, né elementi che provino la

frequentazione né, tantomeno, elementi che provino un loro minimo coinvolgimento nell'attività del ricorrente.

6.2.2. Non si ravvisa, infatti, alcuno degli elementi sintomatici diretti a qualificare in senso negativo e, quindi, ostativo alla prosecuzione dell'attività agricola svolta dal signor -OMISSIS-, il rapporto di parentela dello stesso con i soggetti indicati.

Dal tenore del provvedimento non risultano, invero, riscontri tali da far concretamente ritenere che l'impresa individuale di cui il -OMISSIS- è titolare sia *“soggetta a potenziali condizionamenti da parte della criminalità organizzata”*, non essendo evidenziata la sussistenza di rapporti di qualsiasi natura con i sopra indicati parenti.

Non risulta che il ricorrente o il coniuge siano stati attinti da alcuna misura di prevenzione né da precedenti penali o procedimenti in corso per i reati di cui all'art. 84 c. 4 D. Lgs. 159/2011.

Va osservato, peraltro, che le condanne a carico del padre sono molto risalenti nel tempo (1990 – 1995) e non risulta argomentato né altrimenti circostanziato il rilievo circa il preteso sospetto di contiguità dello stesso con la consorteria 'ndranghetista facente capo a -OMISSIS- detto *“-OMISSIS-”*.

Neanche le segnalate frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati appaiono indicative di un pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, trattandosi di controlli sporadici e non reiterati e, peraltro, non recenti.

6.3. Deve ritenersi conclusivamente che dal tenore del provvedimento non risultano riscontri tali da far ragionevolmente ritenere che l'attività del signor -OMISSIS- sia soggetta a potenziali condizionamenti da parte della criminalità organizzata, né che sussistano, al di là del mero rapporto di parentela, contatti e frequentazioni di qualsiasi natura tra il suo legale rappresentante e gli zii ritenuti contigui alla cosca di 'ndrangheta *“-OMISSIS-”*.

Né ad un diverso risultato può portare, in mancanza di altri elementi indiziari ed in assenza di rilievi concreti in ordine ad una qualsivoglia interferenza della

criminalità organizzata sull'attività svolta dal -OMISSIS-, che lo stesso sia titolare di una concessione di pascolo e che tra le motivazioni che hanno portato il Presidente della Repubblica a sciogliere il consiglio comunale di Samo con DPR 24/01/2012, rientrano le concessioni di pascolo rilasciate dall'Ente Locale.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

8. Non può essere, invece, accolta, per difetto delle necessarie allegazioni e prove, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte ricorrente.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a carico del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria. Vanno, invece, dichiarate non ripetibili nei confronti del Comune di Samo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- respinge la domanda risarcitoria;
- condanna il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se dovuti, e refusione del contributo unificato;
- dichiara non ripetibili le spese nei confronti del Comune di Samo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed ogni persona richiamata in motivazione.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Andrea De Col, Referendario

L'ESTENSORE
Agata Gabriella Caudullo

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.